

STATUTO

**UNAKOR 13 SOCIETA'
COOPERATIVA ONLUS
(ORGANIZZAZIONE NON
LUCRATIVA DI UTILITA'
SOCIALE)**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CALTANISSETTA CL VIALE DELLA
REGIONE 97/C

Numero REA: CL - 105193

Codice fiscale: 01878500857

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-02-2012 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" ai n.ri 13595/3308 di Rep.

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1 - (Costituzione e denominazione)

E' costituita, ai sensi della L.381/1991 con sede nel Comune di Caltanissetta la Società Cooperativa denominata:

"UNAKOR 13 Società Cooperativa Onlus (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale)"

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile e dalle leggi speciali sulle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa, potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

ART.2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art.3 - (Scopo mutualistico)

La cooperativa, conformemente all'art.10 del D.Lgs 460/97 non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico.

Art.4 - (oggetto sociale) -

La società **persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale** nel settore socio-assistenziale, della formazione, dell'istruzione, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente e della promozione dei diritti civili, ai sensi del D.Lgs 4.12.1997 n.ro 460.

E' specifico oggetto dell'attività della cooperativa la promozione umana da realizzare attraverso la gestione di servizi socio sanitari, educativi ed attività creative nelle quali favorire l'integrazione di persone svantaggiate, la cura della personalità, la formazione e la conoscenza di sé e degli altri;

La società, senza finalità speculative e nel rispetto delle clausole di mutualità, avvalendosi prevalentemente dell'attività lavorativa dei soci cooperatori, si propone gli scopi seguenti:

- a) la gestione di case di prima accoglienza per immigrati, tossicodipendenti, soggetti affetti da malattie mentali e per soggetti svantaggiati in genere;
- b) la gestione di centri d'accoglienza, case famiglia, comunità alloggio, case di riposo, case protette; case albergo per anziani, disabili psichici o fisici; minori e di altri soggetti privi d'assistenza;
- c) la creazione di centri diurni, d'accoglienza e d'ascolto per minori a rischio nonché la creazione di laboratori artigianali destinati al recupero di svantaggiati ed all'inserimento degli stessi nel mondo del lavoro;
- d) servizi di sostegno scolastico, di traduzione ed interpretariato;
- e) servizi di consulenza psicologica e pedagogica e confronto su situazioni relazionali problematiche. Mediazione e consulenza familiare.
- f) servizi ed iniziative volte alla prevenzione del disadattamento sociale e

della criminalità minorile, nonché al recupero di svantaggiati e di criminali mediante interventi finalizzati al sostegno psicologico, pedagogico e culturale di adolescenti e di giovani in difficoltà;

g) l'assistenza integrata, mediante convenzioni con enti pubblici (ospedali, aziende U.S.L., ecc.) e con privati;

h) la gestione di centri d'ascolto e d'incontro per immigrati;

i) la realizzazione e la gestione di opere per l'inserimento psichico o fisico delle minoranze nella società;

l) La gestione e l'organizzazione di attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche: servizi culturali, ricreativi, sportivi per i piccoli (ludoteche), servizi socio-psico-pedagogici, di orientamento scolastico, di assistenza educativa e sociale; servizi di qualificazione e di aggiornamento culturale e sociale;

m) l'organizzazione e gestione di colonie estive atte a creare occasioni di svago ai partecipanti; promozione della formazione del turismo responsabile e del turismo religioso;

n) l'utilizzazione di ogni strumento per la diffusione della cultura sociale come ad esempio mostre, conferenze, seminari corsi d'orientamento, di recupero e formazione inerenti all'oggetto sociale della cooperativa;

o) la promozione, organizzazione e gestione di corsi per la formazione professionale, l'aggiornamento, la qualificazione e riqualificazione nei vari settori di intervento;

p) la promozione, l'organizzazione e la gestione di corsi per la formazione del personale nel settore del volontariato;

q) la promozione e gestione di attività sociali, educative e formative a favore delle fasce emarginate della società;

r) la formazione nei seguenti ambiti:

commercio equo e solidale, finanza etica, turismo responsabile; risparmio energetico e fonti energetiche rinnovabili; servizio civile e cultura della non violenza, intercultura;

La società, nell'ambito della sua attività di solidarietà sociale, si propone altresì la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente nell'ottica delle attività finalizzate ad arrecare benefici a persone o comunità svantaggiate anche attraverso:

- attività di servizi socio educativi che consentano ai soci e/o a terzi consumatori un rapporto il più possibile diretto con gruppi associati di produttori svantaggiati sia locali sia di aree marginali del mondo, cooperative, consorzi e gruppi autogestiti, volto a permettere ai primi di fruire dei prodotti dei secondi ed ai secondi di accedere al mercato a condizioni eque;
- la formazione, la promozione e la gestione di attività artigianali e commerciali, anche alimentari, finalizzate all'integrazione sociale ed al recupero di soggetti svantaggiati, nonché la fornitura di servizi anche attraverso la gestione di punti vendita e magazzini di conservazione e distribuzione delle merci;
- la gestione di centri lavoro per la produzione e commercializzazione di manufatti, la conduzione di fondi agricoli, l'allevamento e la riproduzione di bestiame, la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ortofrutticoli e dell'allevamento finalizzate all'integrazione sociale ed al recupero di soggetti svantaggiati;
- la vendita ed intermediazione di beni dell'economia solidale acquistati,

anche a seguito di importazioni sia dirette sia mediante terzi, curandone la distribuzione sul territorio nazionale e estero, anche attraverso unità locali, al fine di arrecare beneficio a soggetti e comunità svantaggiate;

- lo svolgimento di attività di formazione ed informazione, promozione ed organizzazione di seminari e corsi di formazione sociale e culturale al fine di incentivare la conoscenza dei produttori del mercato equo e solidale, della loro organizzazione e della loro realtà sociale, le caratteristiche e la tecnica produttiva dei beni e di tutte le altre materie attinenti gli scopi della cooperativa;
- la promozione e gestione di centri di aggregazione sociale, educativa, culturale, ricreativa, eventualmente con annessi pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione di cibi e bevande, sale di ritrovo e di ricreazione che accrescano il benessere ed il grado d'integrazione dei propri soci, delle loro famiglie e della comunità in genere.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate ai sensi della lettera a) dell'art.10 del D.Lgs 460/97, ad eccezione di quelle direttamente connesse.

La cooperativa per il raggiungimento degli obiettivi sociali potrà ancora: stipulare convenzioni con personale specializzato ove non ve ne sia disponibile fra i soci per comprovanti motivi funzionali della società; stipulare convenzioni con professionisti singoli o associati, studi di progettazione, studi di consulenza tributaria, fiscale, amministrativa, legale, assicurativa, del lavoro, turistica; provvedere all'istruzione cooperativistica e professionale anche mediante l'istituzione di corsi di perfezionamento, addestramento e qualificazione; compiere ogni azione mutualistica e scegliere in genere tutte le attività sociali utili al raggiungimento degli scopi sociali; aderire a società e consorzi tra cooperative aventi finalità analoghe e comunque congruenti; compiere tutte le operazioni di ordine tecnico, finanziario, mobiliare ed immobiliare, necessarie al raggiungimento dei fini sociali; accettare lasciti e donazioni; rilevare aziende, gestirle; assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre imprese cooperative e non; aderire ed altri enti ed organismi economici, morali, culturali ed assistenziali; aprire conti correnti; assumere mutui ipotecari; riscuotere mandati e contributi; rilasciare quietanze liberatorie in genere.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art.5 (Soci Cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci ordinari e soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine, specializzazione possono partecipare direttamente alla vita sociale e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali.

b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà;

A questi non si applicano le disposizioni delle leggi in materia di lavoro subordinato o autonomo, né di assicurazioni sociali, ad eccezione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulle malattie professio-

nali.

L'adesione è a tempo indeterminato essendo espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione.

L'adesione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli Aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti della cooperativa.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

E' vietata la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità;

ART.6 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, delle attitudini, della condizione personale e/o professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che quale non dovrà comunque essere inferiore nè superiore ai limiti di legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art.5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessi.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella redazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART.7 - Obblighi del socio

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo.
 - del capitale sottoscritto;
 - della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese istruttoria della domanda di ammissione;

-del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo.

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti costituenti finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

ART.8 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2) per la perdita di ogni capacità lavorativa o di disponibilità alla vita sociale;

ART.9 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ART.10 - Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonchè dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo.

vo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno 90 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

ART.11

(Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART.12 (Liquidazione della quota)

La cooperativa non può rimborsare alcuna somma ai soci all'atto dello scioglimento del rapporto sociale. Al socio non compete, quindi, né in caso di scioglimento della società, né in caso di scioglimento del singolo rapporto sociale, il rimborso della quota di capitale sottoscritta e versata, che rimane devoluta al patrimonio sociale.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

ART.13 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;
- b) dalla riserva legale indivisibile;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art.7;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'assemblea non possono essere ripartite fra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

La cooperativa non può, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 460/1997, distribuire utili ai soci. Gli utili d'esercizio sono quindi interamente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse

ART.14 (bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società segnalate dall'organo amministrativo nella redazione sulla gestione o in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili

annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31.1.92 n.59 nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della Legge 31.1.91 n.59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

La cooperativa non può, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 460/1997, distribuire utili ai soci se non imposte dalla legge. Gli utili d'esercizio sono quindi interamente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse

ART.15 (Ristorni)

La cooperativa non può, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 460/1997, distribuire ristorni ai soci cooperatori.

TITOLO V

Organi sociali

ART.16 (Organi)

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico;
- c) il Collegio sindacale se nominato;

ART.17 (assemblea)

La convocazione dell'assemblea, deve effettuarsi, a cura dell'organo amministrativo mediante lettera raccomandata a/r fax o e.mail (questi ultimi solo nel caso consentano la prova del ricevimento) inviati otto giorni prima dell'adunanza all'indirizzo indicato nel libro soci, contenenti l'ordine del giorno, il luogo, (nella sede sociale o altrove purchè in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso dalla prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

ART.18 (Funzioni dell'assemblea)

L'assemblea:

- 1-approva il bilancio;
- 2- procede alla nomina dell'organo amministrativo;
- 3-procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- 4-determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci.
- 5- approva i regolamenti interni;
- 6-delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7-provviede alle modifiche dello statuto;
- 8-delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 9- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla leg-

ge, dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Il verbale dell'assemblea che delibera in merito al precedente punto 7 deve essere redatto da un notaio.

L'assemblea ha luogo almeno due volte l'anno.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Art.19

(costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

ART.20 (votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art.21 (voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta soltanto da un altro socio avente diritto al voto non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art.2372 del codice civile.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di cinque soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art.22 (presidenza dell'assemblea)

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico e dal presidente dell'organo amministrativo e in su assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, con il voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

ART.23 (amministrazione)

La società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'assemblea dei soci al momento della nomina, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre

a cinque, eletti dall'assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione è scelta fra i soci cooperatori.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.-

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente.

Art.24 (competenze e poteri dell'organo amministrativo)

Gli amministratori o l'amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società esclusi quelli riservati all'assemblea dalla legge o dal presente statuto; l'organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad eccezione delle materie previste dall'art.2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o a più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni di suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del presidente convocare l'organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Di Amministrazione è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Di Amministrazione è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

**Art.25
(convocazioni e deliberazioni)**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e.mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli amministratori e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

**Art.26
(integrazione del consiglio)**

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'organo Sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art.2386 del cod.civ., purchè la maggioranza resti costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di tutti gli amministratori, la convocazione dell'assemblea deve essere fatta d'urgenza

za dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo, gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del collegio sindacale, l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione sono tenuti a convocare l'assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art.27 - (compensi degli amministratori)

Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti all'amministratore unico o agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli amministratori investiti di particolari cariche.

E' esclusa la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze, ed in ogni caso con un incremento massimo del venti per cento;

Art.28 (rappresentanza)

L'amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli amministratori delegati, se nominati. L'organo amministrativo può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice Presidente.

Art.29 - (Collegio sindacale)

Il collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea si compone di tre membri effettivi eletti dall'assemblea.

Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti.

Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea l'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Economia.

TITOLO VI

AVANZI DI GESTIONE, SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art.30 (avanzi di gestione)

Alla società è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve, o capitale durante la vita della società stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

La società ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente

connesse.

Art.31 (scioglimento anticipato)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, destinazione imposta dall'art. 2514, comma 1, lett. d), del codice civile, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art.32 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art.33 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

La società cooperativa è Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus), ai sensi del D.Lgs.460/97.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art.2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme della società a responsabilità limitata.

Firmato: Donatella D'Anna; Valentina Riso; Nicosia Calogera Lucia; **Laura Candura notaio.**